

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Repertorio n. 230 del 01.02.2021

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di:

MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DELLA CASA DI RIPOSO "PAPA GIOVANNI XXIII"

CUP: C76B19000420006 – CIG: 82895229F3

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di febbraio nella residenza comunale, presso l'Ufficio Segreteria, avanti a me, Dott. Lorenzo Mascia, Segretario del Comune di Senorbì, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi i Signori:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale: MLSSGS71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale n. 1/2020 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2. Sig. Salvatore Petarca nato a Catania il 18 febbraio 1968, residente a Misterbianco (CT), in Strada Madonna degli Ammalati n. 295, C.F. PTRSVT68B18C351E, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **PETRARCA srl**, con sede in Misterbianco (CT) cap. 95045, Strada Madonna degli Ammalati n. 293 P.IVA. 055331190873;

PREMESSO

– che la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, ha previsto lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione

	straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di	
	interesse comunale e sovracomunale, di euro 26.000.000, di cui euro 1.000.000	
	sull'annualità 2018, euro 10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000	
	sull'annualità 2020 (a gravare sul Capitolo SC08.7250 – C.d.R 00.08.01.01 Missione 08	
	Programma 01);	
	– che con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/10 del 19.06.2018 e n. 34/29 del	
	03.07.2018 è stato approvato il Programma di spesa per la realizzazione,	
	completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere	
	pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale L.R. n.1/2018, art.5,	
	comma 15;	
	– che con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 27.08.2018 è stato approvato il progetto	
	definitivo, redatto a cura dell'ufficio tecnico del Comune di Senorbì, per la messa a	
	norma e in sicurezza della Casa di Riposo Comunale prevedendo una spesa globale pari	
	a € 451.977,40 con un contributo richiesto pari a €400.000,00 e un cofinanziamento	
	comunale di € 51.977,40 pari al 11,5% del contributo richiesto;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 in data 24.04.2020	
	è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Gianni Fois; per gli interventi di	
	“Messa a norma e in sicurezza della Casa di Riposo Comunale” per un importo di	
	€.400.000,00 e un cofinanziamento comunale di €.51.977,40;	
	– che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del	
	08.05.2020 è stata indetta una procedura finalizzata all'affidamento dei lavori di	
	“Messa a norma e in sicurezza della Casa di Riposo Comunale” mediante indagine di	
	mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici iscritti sul portale	
	Sardegna CAT da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. c)	
	del D.lgs n.50/2016, dell'importo a base d'asta di € 325.259,86 oltre oneri della	

		sicurezza di € 6.505,20 non soggetti a ribasso d'asta;
	–	che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 08.05.2020 è stato approvato l'elenco delle Ditte che hanno fatto richiesta per la partecipazione ed è stata indetta una procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori di “Messa a norma e in sicurezza della Casa di Riposo Comunale” ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. c) del D.lgs n.50/2016, dell'importo a base d'asta di € 325.259,86 oltre oneri della sicurezza di € 6.505,20 non soggetti a ribasso d'asta assumendo come criterio di selezione delle offerte il minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4, del D.lgs 50/2016;
	–	che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 42 del 11.08.2020 i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa PETRARCA srl, con sede in Misterbianco (CT) 95045, via Madonna degli Ammalati,293 P.Iva 055331190873, per un importo complessivo di € 241.700,604 di cui €. 235.195,404 per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato pari a 27,69% e di € 6.505,20 per oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA nella misura di legge;
	–	che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato agli altri concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 con nota protocollo n. 8210 del 13.08.2020;
	–	che con attestazione di avvenuta efficacia in data 05.10.2020 prot. n. 9975 del Responsabile del Servizio Tecnico la succitata determinazione n. 42 del 11.08.2020, acquisiva efficacia a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sul possesso in capo alla succitata ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;
	–	che ai fini del relativo contratto di appalto dal momento che l'aggiudicazione è divenuta efficace l'impresa PETRARCA srl, ha dichiarato in sede di gara di costituirsi in Associazione temporanea di Imprese ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di lavori pubblici, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

– che con Atto, repertorio. n.11.331 Raccolta n.7.889, registrato a Catania in data 25

novembre 2020 al n. 34207 Serie 1T, scritto a cura del Dott. Giuseppe Balestrazzi,

Notaio residente in Belpasso, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Catania e Caltagirone, si è costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:

- PETRARCA srl, con sede in Misterbianco (CT) 95045, via Madonna degli

Ammalati,293 P.Iva 055331190873, iscritta al R.E.A. con il numero CR-404705,

la quale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art.3 dell'atto costitutivo dell'RTI, le si

conferisce a tal uopo mandato speciale, con rappresentanza irrevocabile, a mezzo

del suo legale rappresentate pro-tempore, in tutte le operazioni ed atti di qualsiasi

natura dipendenti e conseguenti all'appalto in oggetto;

- DISCOVERY LIFT SRL, con sede in Rho (MI) alla via Federico Borromeo n.2,

P.Iva 02075410601, iscritta al R.E.A. con il numero MI-1848205, giusta procura

speciale autenticata nella firma dal Notaio T. Palumbo, da Rho, in data 20

novembre 2020, Rep.60.856, procura rilasciata da Campagnani Bernardo, nato a

Bottidda ol 19 febbraio 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella

qualità di legale rappresentate, la quale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art.3 dell'atto

costitutivo dell'RTI, conferisce alla a tal uopo mandato speciale come capogruppo

dell'Associazione temporanea alla società Petrarca srl, con rappresentanza

irrevocabile, a mezzo del suo legale rappresentate pro-tempore, in tutte le

operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti all'appalto in

oggetto;

– che ai sensi dell'art. 5 dell'Atto costitutivo dell'RTI, repertorio n.11.331 Raccolta n.

7.889, registrato a Catania in data 25 novembre 2020 al n. 34207 Serie 1T, scritto a cura

del Dott. Giuseppe Balestrazzi, ciascuna impresa partecipa all'associazione temporanea

d'impresa nelle seguenti proporzioni:

	<ul style="list-style-type: none"> la società a Responsabilità limitata “PETRARCA srl”, per la categoria prevalente 	
	OG1, per una quota di partecipazione pari al 100%;	
	<ul style="list-style-type: none"> la società a Responsabilità limitata “DISCOVERY LIFT” SRL, per la categoria 	
	scorporabile OS4, per una quota di partecipazione pari al 100%;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL:	
	<ul style="list-style-type: none"> Protocollo INAIL_24352645 in data 22.10.2020 con scadenza il 19.02.2021, per la 	
	società PETRARCA SRL, in atti;	
	<ul style="list-style-type: none"> Protocollo INAIL_25366592 in data 15.12.2020 con scadenza il 14.04.2021, per la 	
	società “DISCOVERY LIFT” SRL, in atti;	
	– che ai sensi dell’art. 88, co. 4, del D.Lgs. n. 159/2011, atteso che il valore del presente	
	contratto è superiore a € 150.000,00 è stata acquisizione la documentazione antimafia,	
	in atti;	
	– che ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 50/2016, il responsabile	
	unico del procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto il “verbale di cantierabilità”	
	in data odierna, in atti;	
	– che si può pertanto procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti	
	dell’articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n.	
	50/2016;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di	
	“Messa a norma e in sicurezza della Casa di Riposo Comunale, Papa Giovanni XXIII”	
	di cui al finanziamento L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo	
	stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,	
	5	

manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

Tav.01 Inquadramento, Tav. 02 Piante Stato attuale e principali criticità, Tav. 03 Prospetti e Sezioni Stato Attuale, Tav. 04 Interventi Piano T-1-2-3-4, Tav.05 Interventi alle Coperture, Tav.06 Prospetti e Sezioni in Progetto; Tav.07 Layout di Progetto; Tav.08 Adeguamento Impianto Elettrico; Tav.09 Dettagli Strutturali vano montalettighe; All. A Relazione tecnica illustrativa; All. B Elenco prezzi, All. C Computo metrico estimativo, All. D Analisi dei prezzi, All. E1 Capitolato speciale d'appalto part. I, All. E2 Capitolato speciale d'appalto part. II, All. F Calcolo incidenza manodopera, All. G Cronoprogramma dei lavori, All.H Schema di contratto, All. I Computo oneri sicurezza, All. L Piano sicurezza e coordinamento, All. M Piano di manutenzione, All. N Quadro economico, All. O Relazione di Calcolo Strutturale, POS dal D.Lgs. n. 81/2008; ed altri atti del progetto definitivo-esecutivo che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a nette Euro **241.700,604** (euroduecentoquarantunomilaesettecento/604), di cui Euro **235.195,404** (euroduecentotrentacinquemilaecentonovantacinque/404) per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato e di Euro **6.505,20** (euroseimilacinquecentocinque/20) per oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA nella misura di legge.

Articolo 4. Revisione Prezzi

	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, se il prezzo	
	di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni	
	in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal	
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con	
	apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà	
	della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni e secondo quanto disciplinato	
	dall'art. 26 – parte prima del capitolato speciale d'appalto;	
	<u>Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto</u>	
	Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016,	
	potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale,	
	o, su richiesta dell'appaltatore, per una quota pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi	
	dell'art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).	
	All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l'ammontare dei lavori	
	eseguiti raggiunga un importo non inferiore a € 70.000,00 dell'importo contrattuale. Per	
	ulteriori disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 parte prima del	
	capitolato speciale d'appalto;	
	<u>Articolo 6. Pagamenti a saldo</u>	
	Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro	
	ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso	
	al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia	
	il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione	
	del certificato di cui all'art. 7.3 del capitolato speciale d'appalto.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le altre	
	disposizioni del capitolato speciale d'appalto.	
	<u>Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali</u>	

	I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera tra lo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale come disciplinato dagli art. 10 parte prima del capitolato speciale d'appalto.	
	<u>Articolo 8. Regolare esecuzione e collaudo</u>	
	Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato Speciale d'appalto o nel contratto.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.	
	<u>Articolo 9. Risoluzione del contratto</u>	
	Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, con le procedure di cui	
	8	

	all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nei casi indicati all'art. 49 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile	
	al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;	
	b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;	
	c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	

	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27/10/2016e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori <i>de quo</i> .	
	<u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza N.1657.00.27.2799802049 in data 29.10.2020 rilasciata dalla Società	
	10	

	SACE BT S.P.A., via Piazza Pili,42 Roma, P.iva 08040071006, Agenzia di Catania Grasso	
	Assicurazioni srl, iscrizione n. 1.00149, per l'importo di € 241.700,604	
	(euroduecentoquarantunomilaesettecento/604). Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice	
	richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,	
	comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	11	

Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a presentare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 500.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.

Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.

	La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
	3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi	
	risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. 82895229F3	
	A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
	conto o a saldo il signor:	
	- Sig. Salvatore Petrarca nato a Catania il 18 febbraio 1968, residente a Catania, in Strada	
	Madonna degli Ammalati n.295, C.F. PTRSVT68B18C351E nella sua qualità di Legale	
	rappresentante dell'Impresa Petrarca srl.	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati	
	alle commesse pubbliche: CREDEM, Agenzia di Catania, IBAN:	
	IT21H0303216903010000211413, come da dichiarazione sostitutivo ex DPR 445/2000	
	acquisita al prot. n. 995 del 27.01.2021.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio	
	piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte	
	integrante del presente contratto d'appalto.	
	13	

	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
	le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che	
	l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016.	
	<u>Articolo 16. Controversie</u>	
	Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di	
	riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto	
	all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i	
	procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo	
	articolo.	
	Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è	
	previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
	dall'esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in	
	forma scritta, nel rispetto del codice civile.	
	Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del	
	contendere.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come	
	precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	

Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione	
	del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle	
	suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati	
	per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della	
	esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto	
	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le	
	modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,	
	comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli	
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le	
	finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento	
	è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del	

